

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, avente ad oggetto: ripetizione indebita, decisa ex art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 17.3.2016, vertente

TRA

CORRENTISTA

- attore -

E

BANCA

- convenuta -

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attore lamenta la conclusione di un contratto di conto corrente senza la necessaria forma scritta, l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni e spese; lamenta, altresì, il calcolo di interessi anatocistici ed usurari.

In primo luogo si osserva che la domanda di ripetizione d'indebita è stata formulata in riferimento ad un conto ancora aperto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito prevalente, nell'ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un'apertura di credito non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile della banca verso il correntista ed i versamenti, consistendo in semplici operazioni contabili di accredito dirette a ripristinare la provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, non hanno funzione solutoria e non sono tali da giustificare una possibile azione di ripetizione.

In ogni caso, in generale, la ripetizione dell'indebita oggettivo postula un pagamento (art. 2033 c.c.), il quale, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Cass. 2010, n. 24418: l'azione di ripetizione di indebita, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre,

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi, 17 marzo 2016, n. 654

nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens").

In ogni caso le doglianze sono infondate.

La banca ha prodotto il contratto contestato n. OMISSIS e nello stesso vi è chiara pattuizione di interessi ultralegali, commissioni (specifiche e determinate, dunque, legittime) e spese.

E' osservata, dunque, in riferimento in particolare agli interessi ultralegali, la necessaria forma scritta (art. 1224 c.c.).

Quanto al calcolo degli interessi anatocistici, il contratto è stato concluso il 15.3.2006 ed è, dunque, successivo alla delibera CICR del 2000 e ne ha prestato osservanza poiché prevede la pari periodicità nel calcolo degli interessi debitori e creditori.

La delibera CICR del 9.2.2000, antecedente all'epoca di conclusione del contratto in lite, all'art. 2 ha regolato la capitalizzazione degli interessi maturati sui saldi di c/c bancario attivi o passivi che siano, sancendone la legittimità a condizione che il contratto preveda in ambedue le ipotesi la stessa periodicità al fine dei regolamenti di conto e del passaggio a capitale degli interessi (attivi o passivi) maturati (vedi Trib. Torino, 3 novembre 2006).

La legittimità di tale previsione è desumibile proprio dal disposto di cui all'art. 120 t.u.b. legge bancaria che sancisce il principio generale della corrispondenza *temporale* tra interessi passivi ed interessi attivi, nel senso, quindi, che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, quale principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione contratto (vedi Trib. Messina, 16 agosto 2005).

Inoltre, il riferimento alla sola corrispondenza temporale della capitalizzazione fa ritenere che rientri nella fisiologia del rapporto contrattuale di conto corrente bancario la eventuale e possibile discrepanza e/o squilibrio tra tassi attivi e tassi passivi convenuti; ciò non implica, infatti, alcun profilo di illegittimità o di vessatorietà, poiché ciò che conta è la presenza di una specifica controprestazione (vedi anche Trib. Palermo, 24.2.2006, n. 2491).

Con riferimento, invece, alla doglianza relativa all'applicazione da parte della banca di interessi usurari, premesso che non vi è neppure l'indicazione dello sfioramento percentuale in riferimento al trimestre di conclusione del contratto, dalla lettura della consulenza di parte si desume agevolmente che la contestazione attiene alla cd. usura sopravvenuta (sfioramento, a dire del c.t.p., in riferimento a periodi successivi alla stipula).

Orbene, ritiene la scrivente di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene non verificabile la cd. ipotesi di usura sopravvenuta.

Fermo restando che non è considerata difesa idonea allo scopo il pedissequo richiamo a calcoli e verifiche contenuti in una consulenza di parte senza le necessarie specificazioni negli atti di causa, si

Sentenza, Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi, 17 marzo 2016, n. 654

osserva che a seguito dell'entrata in vigore del 29.12.2000 n. 394 (interpretazione autentica della l. 7.3.96 n. 108, recante disposizioni in materia di usura), la prospettiva è del tutto cambiata; in particolare in base al disposto di cui all'art.1, comma 1, d.l. 29.12.2000 n. 394, convertito con modificazioni nella l. 28.2.2001 n. 24, " ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1825, comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o, comunque, convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Tale interpretazione fornita per i mutui è chiaramente estensibile anche ai contratti di conto corrente.

Non pare esservi spazio allora per la usurarietà sopravvenuta, giacché, per la valutazione del carattere usurario degli interessi, la legge stessa impone di guardare al momento in cui gli stessi sono stati "promessi o comunque convenuti".

La valutazione del carattere usurario degli interessi deve essere compiuta con esclusivo riferimento al momento della conclusione del contratto (e, dunque, con riferimento esclusivo al d.m. di rilevazione delle soglie anti usura di quel trimestre), senza riconoscere alcun rilievo alle modifiche normative successivamente intervenute o ai successivi d.m.. In quest'ottica, la percezione degli interessi nella misura originariamente convenuta può e deve essere considerata legittima quand'anche, nel corso del rapporto, tale misura si rilevi rivelata superiore al tasso-soglia successivamente rilevato.

La domanda va, dunque, rigettata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Avellino il 17.3.2016.

Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*